

Sentenza n. /2015 pubbl. il 30/06/2015
RG n. 9260/2012
Repert. n. 4224/2015 del 30/06/2015

N. R.G. /2012



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. : /2012

tra

ATTORE

e

BANCA

CONVENUTA

Oggi **30 giugno 2015** ad ore **12.45** innanzi al dott. Caterina Zambotto, sono comparsi:

Per : l'avv. NALIN VALENTINA l'avv. Nalin.

Per BANCA S.P.A. l'avv. ,

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Caterina Zambotto



Sentenza n. /2015 pubbl. il 30/06/2015

RG n. /2012

Repert. n. 4224/2015 del 30/06/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da:
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. NALIN VALENTINA e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PADOVA presso il difensore avv.
NALIN VALENTINA

ATTORE

contro

BANCA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PADOVA
presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

svolge domanda di ripetizione dell'indebitto in relazione al contratto di conto corrente n.
stipulato in data 29.10.2001 con l'allora Banca (ora
) e chiuso il 14.12.2007, deducendo il difetto della forma scritta, per mancata
sottoscrizione della banca, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'indebita
applicazione di commissioni di massimo scoperto, nulle per indeterminatezza, e l'usurarietà dei tassi.

pagina 2 di 6



Si è costituita la Banca deducendo l'infondatezza della domanda di ripetizione anche ai sensi dell'art. 2034 c.c. in relazione all'anatocismo.

La causa è stata istruita con consulenza tecnica contabile del dott. , depositata in data 28.2.2015.

Quanto alla documentazione, parte attrice ha prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dell'intero periodo di vigenza del rapporto; nel contratto, datato 12.11.2001, sono espressamente indicati i tassi debitori e creditori, la pari periodicità della capitalizzazione, con clausola specificamente approvata, le spese applicate e la cms, indicata solo in misura percentuale.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente si osserva che non si ravvisa la rilevanza delle deduzioni delle parti circa la qualifica di consumatore dell'attore, qualifica da cui nel caso di specie non discende alcuna conseguenza giuridica.

Difetto forma scritta

Il contratto in atti è sottoscritto dal correntista e non dalla banca.

Sul punto si ritiene di dover richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 4564 del 2012 secondo cui equipollente alla produzione in giudizio del documento è la manifestazione di volontà resa per iscritto alla controparte contrattuale, compreso l'invio degli estratti conto.

Si legge nella citata sentenza che *"a prescindere da ciò va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06).*

Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso".

Aderendo a tale ipotesi, che la scrivente ritiene preferibile, anche alla luce di un principio di buona fede



nell'esecuzione dei rapporti, risulta che la Banca, oltre ad aver prodotto il contratto di conto corrente, abbia manifestato la propria volontà negoziale attraverso l'invio degli estratti del conto corrente di cui in esame.

Ne discende l'infondatezza delle censura circa l'applicazione di interessi al tasso ultralegale in difetto di valida pattuizione.

Anatocismo

Trattandosi di conto corrente successivo all'aprile 2000, l'anatocismo è legittimo in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000, articoli 2 e 6.

La convenuta ha infatti previsto la pari periodicità della capitalizzazione con clausola specificamente sottoscritta.

Commissione di massimo scoperto.

La clausola relativa appare nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..

Dai documenti in atti, infatti, risulta prevista unicamente la misura percentuale; tali dati non sono evidentemente sufficienti, atteso che non è chiarito cosa debba intendersi per massimo scoperto, se il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, o vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista (cfr. Trib. Milano 4.7.2002), né risulta specificato il periodo di tempo sulla base del quale calcolare l'addebito.

Ne consegue che i relativi importi vanno scomputati dal saldo.

Usura.

Alla luce della sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresì la commissione di massimo scoperto, ove applicata.

Con motivazioni pienamente condivisibili, la Suprema Corte, infatti, partendo dalla definizione di commissione di massimo scoperto contenuta nelle istruzioni di vigilanza, afferma, come peraltro già sostenuto nella sentenza della Cassazione n. 870 del 18.1.2006, che tale voce costituisce non un interesse in senso tecnico, bensì un onere posto in relazione allo scoperto di conto corrente, il quale non può però non considerarsi un costo collegato all'erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso soglia.

Tale interpretazione risulta poi avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia, da ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p.



L'art. 2 bis d.l. 185 del 2008, convertito in l. 2 del 2009, infatti, disciplina espressamente la commissione di massimo scoperto e specificamente prevede che la stessa sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p.e degli articoli 2 e 3 della legge 7.3.1996, n. 108; le istruzioni dell'agosto 2009 della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi comprendono tra le voci da comprendere nel calcolo anche le commissioni di massimo scoperto.

La formula corretta è quindi quella del TAEG, che calcola l'usura secondo i dettami della legge 108/96 Accertata l'usurarietà, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. -- norma pacificamente ritenuta valida per tutti contratti di credito -- è la non debenza di alcun interesse, spesa o commissione collegata all'erogazione del credito e computata al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi.

Venendo quindi alla metodologia di calcolo in concreto da adottare, non può applicarsi la formula c.d Banca d'Italia.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui alla disciplina dell'usura, non sono dettate al fine di come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.

Tali istruzioni non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto; e ciò sia perché le stesse non sono finalizzate a stabilire il TEG, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla legge.

In applicazione dei suddetti criteri, ne discende che fra le ipotesi indicate dal ctu, dott. L. Mutinelli, nella sua relazione, congruamente motivata e che la scrivente fa propria, la soluzione corretta è quella che individua un credito del correntista pari a € 10.652,14, derivante dall'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi addebitati nei periodi di riscontrato superamento della soglia usura.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (3.10.2012), non essendo neppure dedotta la mala fede della banca.

Spettano altresì le spese sostenute per la procedura di mediazione (€ 248,00), così come quelle per la redazione della perizia di parte (€ 200,00) per ricevere copia degli estratti conto (€ 270), oltre € 450,00 per contributo unificato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori



Sentenza n. /2015 pubbl. il 30/06/2015

RG n. /2012

Repert. n. 4224/2015 del 30/06/2015

medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accerta le nullità e illegittimità degli addebiti di cui in parte narrativa applicati al conto corrente di cui è
causa e per l'effetto condanna la convenuta BANCA SpA a pagare
all'attore la somma di € 10.652,14, oltre interessi al tasso legale dalla data della
domanda (3.10.2012) alla data della presente decisione.

Condanna altresì la parte convenuta BANCA SpA a rimborsare alla
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per compensi ed €
1.168,00 per rimborso spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu così come già liquidate.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione
al verbale.

Padova, 30 giugno 2015

Il Giudice

dott. Caterina Zambotto

